

	COMUNE DI RAVENNA Servizio Finanziario
---	--

Fascicolo: 1/04.12/2016

CIG: 6775236D9B

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1/1/2017 – 31/12/2021

Premesse

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Ravenna, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative alla **concessione del servizio di tesoreria comunale**.

Il Comune di Ravenna, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.117 del 28/7/2016, nonché della determinazione dirigenziale DF n. 41 del 12.09.2016 (determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 – *nel seguito Codice*), indice una **procedura aperta** ai sensi dell'art 60 del Codice finalizzata all'affidamento della concessione in oggetto.

La concessione in oggetto sarà aggiudicata con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo tenuto conto dei criteri di cui al successivo paragrafo 18, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

Il luogo di esecuzione dei servizi: Ravenna

Durata: anni cinque (presuntivamente dal 1/1/2017 al 31/12/2021). Ai sensi dell'art 106 comma 11 del Codice, così come previsto all'art 2 dello schema di convenzione, è prevista alla Stazione Appaltante la possibilità di prorogare, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle nuove procedure di affidamento e comunque per un periodo non superiore a mesi sei, la durata della concessione stessa agli stessi patti e condizioni di cui alla presente procedura.

CIG 6775236D9B. CPV: 66600000-6 Servizi di tesoreria.

Il Responsabile del procedimento: dr Ruggero Stabellini tel. +39 0544.482438 (rstabellini@comune.ra.it) Piazza del Popolo n. 1 – 48124 Ravenna.

Il direttore dell'esecuzione del contratto: dr Ruggero Stabellini tel. +39 0544.482438 (rstabellini@comune.ra.it) Piazza del Popolo n. 1 – 48124 Ravenna.

La documentazione di gara comprende gli elaborati che compongono il progetto posto a base di gara approvato dagli atti citati nelle premesse ed in specifico:

- 1) schema di Convenzione
- 2) prospetto economico di stima del valore complessivo della concessione basato sui dati maggiormente significativi dell'anno 2015
- 3) Allegato tecnico per l'ordinativo informatico

Fanno inoltre parte della documentazione di gara anche:

- il presente disciplinare di gara
- gli allegati al presente disciplinare di gara
 - 1 – Domanda di partecipazione
 - 2 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 174 del 27/7/2016

- 3 – Altre dichiarazioni
- 4 – (eventuale in caso di avvalimento) Ulteriore dichiarazione dell'ausiliario
- 5 – Offerta economica
- 6 – Offerta tecnica quantitativa relativa ai criteri B e D

Indice del presente disciplinare di gara

1. Valore ed oggetto della concessione, modalità di esecuzione
2. Soggetti ammessi alla gara
3. Condizioni di partecipazione
- 3-bis. Cause di esclusione immediata, irregolarità essenziali e soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83 comma 9 del Codice ed altre carenze o mancanze che determinano richiesta di integrazione, senza sanzione, da parte della stazione appaltante.
4. Pubblicazione della documentazione di gara
5. Chiarimenti
6. Modalità di presentazione della documentazione
7. Comunicazioni
8. Subappalto
9. Ulteriori disposizioni
10. Cauzioni e garanzie richieste
11. Pagamento in favore dell'Autorità (ANAC)
12. Requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali (art 83 del Codice)
13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
14. Contenuto della Busta A – Documentazione amministrativa
15. Contenuto della Busta B – Offerta tecnica
16. Contenuto della Busta C – Offerta economica ed offerta tecnica quantitativa
17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
18. Criterio di aggiudicazione
19. Operazioni di gara
20. Verifica di anomalia delle offerte
21. Definizione delle controversie
22. Trattamento dei dati personali
23. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto

1. Valore ed oggetto della concessione, modalità di esecuzione:

1.1 Il valore presunto della concessione, determinato in applicazione dell'art 167 del Codice ed alla luce dei dati storici dell'ultimo anno (2015) ammonta ad **€ 61.048,76=** (euro sessantunomilaquarantotto//76), al netto dell' I.V.A nella misura applicabile per legge, come di seguito definito:

Possibili introiti derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria comunale.	Importo presunto per un anno	Importo presunto per tutta la durata della concessione (5 anni) + eventuale proroga
Commissioni su pagamenti (art 5 comma 16 dello schema di convenzione)	Euro 9.728,00	Euro 53.504,00
Compenso per anticipazioni di tesoreria (art 11 dello schema di	dato non disponibile	dato non disponibile

<i>convenzione)</i>		
Costo per garanzie fideiussorie (<i>art 13 dello schema di convenzione</i>)	Euro 1.371,78	Euro 7.544,76
Totale presunto	Euro 11.099,78	Euro 61.048,76

Il **servizio di tesoreria** oggetto della presente concessione, regolato dallo schema di convenzione allegato al presente disciplinare, ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo al Comune di Ravenna ed alle Istituzioni dallo stesso costituite a norma di legge, oltre alla custodia di titoli e valori, con l'osservanza della normativa vigente al riguardo.

Come precisato all'art 17 dello schema di convenzione i servizi oggetto della presente concessione sono assunti dal Tesoriere a titolo gratuito ad esclusione dei corrispettivi sopra descritti per i quali il concorrente dovrà formulare propria specifica offerta.

1.2 Sui requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo paragrafo 12.

1.3 vincoli esecutivi: L'amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art 32 comma 8 del Codice dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace e decorso il termine di cui all'art 32 comma 9 del Codice qualora applicabile. Si evidenziano tra gli altri i seguenti oneri previsti nello *schema di convenzione*:

- (*art 7*) dalla data di decorrenza dell'affidamento della concessione, prosecuzione senza soluzione di continuità della gestione informatizzata degli ordinativi.
- (*art 4 comma 17*) installazione gratuita di almeno 5 POS
- (*art 5 comma 29*) messa a disposizione, gratuitamente, di un sistema di gestione "home banking"
- (*art 5 comma 30*) emissione e gestione senza spese di carte di credito aziendali
- (*art 6*) pagamenti on-line
- (*art 20*) divieto di subappalto/subconcessione

1.4 Oneri per ridurre e/o eliminare i rischi da interferenza

Come previsto all'art. 31 dello schema di convenzione, per l'esecuzione delle attività oggetto della presente concessione, non è richiesta ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, l'elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), in quanto le stesse si svolgono presso edifici o strutture non di proprietà comunale e non determinano interferenze con personale comunale di conseguenza, la stima dei relativi costi per la sicurezza risulta nulla.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art 45 del Codice purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

2.2 Ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art 48 del Codice.

2.3 Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonchè gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara

3. Condizioni di partecipazione

3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Visto l'art 164 comma 2 del Codice in base al quale "*alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessioni... si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II*" del Codice, nella presente procedura non si ritengono compatibili le ipotesi contemplate dall'art 80 comma 5 lett b) del codice stesso nella parte in cui, rinviando all'art 110, viene consentita la partecipazione a soggetti che abbiano in corso procedure di concordato con continuità aziendale. In considerazione della tipologia delle prestazioni oggetto della concessione non si ritiene applicabile alla presente procedura l'art 110 comma 3 del Codice pertanto non saranno ammessi a presentare offerta coloro che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di concordato con continuità aziendale o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

3.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.4 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett f) del Codice, **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

3 BIS. Cause di esclusione immediata, irregolarità essenziali e soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83 comma 9 del Codice ed altre carenze o mancanze che determinano richiesta di integrazione, senza sanzione, da parte della stazione appaltante.

Premesse

Relativamente alla presente procedura di affidamento si distingue fra le **tre seguenti diverse fattispecie di cause di esclusione**:

1) esclusione immediata, per la quale non è possibile attivare il soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art 83 del Codice, con riferimento a tutte le fattispecie individuate nella Sezione I;

2) esclusione che discende dall'infruttuoso esperimento del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice, con riferimento a tutte le fattispecie, individuate nella Sezione II, che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano anche l'applicazione della sanzione pecuniaria;

3) esclusione che discende dalla mancata sanatoria di irregolarità che non implicano la sanzione pecuniaria di cui all'art. 83 comma 9 del Codice, ma che se non regolarizzate comportano comunque l'esclusione, come specificato nella Sezione III (c. d. tertium genus).

Rientrano nel caso di cui al punto 2):

- il **mancato rispetto da parte degli operatori economici del termine massimo consentito per produrre le dichiarazioni od altri elementi essenziali oggetto del soccorso istruttorio** ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice. In particolare si procederà all'esclusione dalla presente procedura di gara in caso di inutile decorso del termine perentorio di massimo 6 giorni dalla richiesta della stazione appaltante – che sarà assegnato ai concorrenti ai fini della regolarizzazione delle irregolarità essenziali indicate nella successiva Sezione II, (cioè senza che il concorrente - entro il termine perentorio di cui sopra - integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari, oppure qualora dia una risposta totalmente carente ed inidonea a regolarizzare l'inadempimento essenziale);

- **l'ipotesi in cui, l'operatore economico risponda entro i termini alla richiesta di soccorso istruttorio, e qualora dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso** (sia di ordine generale che per quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo) e/o di una condizione necessaria richiesta a pena di esclusione nei documenti di gara e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate al presente paragrafo.

L'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice con riferimento alle fattispecie, individuate nella successiva Sezione II, comporterà l'obbligo per il concorrente del pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita nella misura **dell' 1 (=uno) per mille del valore stimato della presente concessione (pari ad euro 61,05=)**. **Ai sensi dell'art 83 comma 9 terzo periodo il mancato pagamento della sanzione entro il termine, non superiore a sei giorni e comunque non inferiore a quattro giorni, indicato dalla Stazione Appaltante per la regolarizzazione, determina esclusione dalla procedura di gara.**

Come previsto dall'art 83 comma 9 quinto periodo del Codice sono previste dichiarazioni ed elementi non essenziali che la stazione appaltante si riserva di poter richiedere ed esigere, senza sanzione pecuniaria alcuna. Alcune di tali dichiarazioni ed elementi sono esplicitate nella seguente Sezione III, altre sono esplicitamente richiamate in altri specifici punti del disciplinare di gara.

Sezione I

Cause di esclusione immediata

(nel proseguo dei successivi paragrafi del disciplinare di gara anche individuate con il simbolo grafico)

Sez. I.1 Cause di esclusione immediata riguardanti la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione.

Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi:

1) Se dalla documentazione prodotta dall'operatore economico:

1.a) non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso e, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese;

1.b) emerga l'insussistenza delle condizioni di partecipazione e la mancanza dei requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo 3, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (come la presenza di una o più della cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice);

1.c) emerga la mancanza dei requisiti di idoneità professionale, di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativi di cui al successivo paragrafo 12 alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

2) in caso di ricorso all'istituto dell'**avvalimento**, saranno causa di immediata esclusione:

-il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 89, comma 7, del Codice dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: << *In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.*>>.

- come previsto dall'ANAC al paragrafo 2.3, punto 1, della determinazione n. 1/2015, **la circostanza che non venga dichiarata la volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento**, nel caso tramite esso si voglia soddisfare il possesso di uno o più requisiti di cui al successivo paragrafo 12 (per quali si possa fare ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art 89 del Codice) di cui il concorrente è carente. Quindi, qualora dalla documentazione inserita nella busta A), non emerga in alcun modo l'intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti speciali tramite l'istituto dell'avvalimento, ed il concorrente non dichiari né posseda in proprio detti requisiti, **trattandosi di carenza che afferisce al possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, non potrà procedersi a sanatoria**. Pertanto non potrà essere integrata, mediante soccorso istruttorio successivo al termine di presentazione dell'offerta, la dichiarazione relativa al ricorso all'istituto dell'avvalimento. Tale informazione deve poter essere disponibile all'interno della documentazione presentata all'interno della Busta A, qualora manchi l'informazione in quanto non rinvenibile né nell'Allegato 1 né della parte II lett C) del DGUE il concorrente sarà escluso.

3) omissis (in quanto nella presente procedura non è ammesso il subappalto sostanziale o qualificatorio)

4) in caso di **partecipazione multipla** di consorziati e raggruppati ai sensi dell'art 48 comma 7 del Codice

5) omissis (in quanto nella presente procedura non è richiesto il sopralluogo obbligatorio)

Sez. I.2 Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

Nel presente paragrafo Sez I.2 (suddiviso a sua volta in due sottoparagrafi: il Sez. I.2.a e Sez I.2.b) sono **elencate le cause di immediata esclusione dalla presente gara**. Tali cause di esclusione riguardano tutti quegli inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla gara - non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice- come, a titolo esemplificativo, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di elementi essenziali delle offerte, nei casi di non integrità dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Oltre a quanto previsto alla precedente Sez. I.1, le irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità di presentazione delle offerte e delle istanze/domande di partecipazione che comportano l'immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento sono dettagliatamente indicate nei due seguenti sottoparagrafi Sez. I.2.a e Sez I.2.b.

Sez.I.2.a) Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, o di altri elementi essenziali delle offerte e di offerte plurime, condizionate od in aumento rispetto ai compensi previsti a base di gara.

Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta

Costituisce causa di immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento l'impossibilità oggettiva di ricondurre il plico esterno generale pervenuto alla presente specifica procedura di gara, od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente la documentazione e l'offerta per la presente specifica procedura di gara.

Carenze sostanziali del contenuto delle offerte economiche e/o tecniche

Sarà considerata causa di immediata esclusione **la mancata presentazione - all'interno della busta contenente l'offerta tecnica - delle offerte/relazioni tecniche nel loro complesso.**

Si precisa che, come indicato al successivo paragrafo 15 del presente disciplinare di gara - contenuto da inserire nella busta B Offerta tecnica - la mancata presentazione delle relazioni tecniche nel loro complesso comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza di una di esse o all'interno di qualcuna di singoli paragrafi non comporterà l'esclusione dell'offerta salvo il caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti dell'offerta tecnica presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto della concessione.

Ove prevista la soglia di sbarramento nelle valutazioni delle offerte tecniche - se non saranno presentate le relazioni di offerta relativamente ai criteri di valutazione per i quali è prevista la soglia di sbarramento e, conseguentemente i punteggi attribuiti saranno pari a zero, ne discende inevitabilmente l'esclusione dalla gara per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento.

Rientrano, inoltre, nell'ipotesi di carenza sostanziale del contenuto dell'offerta e pertanto saranno considerate causa di immediata esclusione:

1) la mancata dichiarazione/indicazione - all'interno della busta C - *Offerta economica* - **del ribasso percentuale offerto**, di cui al successivo paragrafo 16.1 lett a) ;

2) la mancata firma dell'offerta tecnica e/o economica - considerato il tenore letterale della disposizione di cui all'art 83 comma 9 secondo periodo del Codice ("*con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica*") sarà considerata causa immediata di esclusione la carenza di firma dell'offerta, non potendosi applicare in tale ipotesi l'istituto del soccorso istruttorio. Sarà inoltre causa di esclusione immediata l'apposizione sull'offerta tecnica e/o economica di firma non conforme a quanto di seguito precisato.

L'offerta tecnica e/o economica deve essere **sottoscritta da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa** o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente - deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate.

La sottoscrizione è lo strumento mediante il quale vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Detta sottoscrizione ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa (cfr. AVCP, parere n. 225 del 16 dicembre 2010; parere n. 78 del 30 luglio 2009). Pertanto, la mancanza della sottoscrizione (o l'impossibilità di attribuirgli ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità delle manifestazioni di volontà contenute nelle dichiarazioni rese.

In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta **in originale**, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità delle dichiarazioni di offerta e la loro insostituibilità.

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti - quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce alle dichiarazioni, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale le offerte sono contenute, atteso che tale eventuale incombente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno dell'offerta, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto dichiarato e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

Mentre, si precisa che la mancata indicazione dei costi per la sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art 95, comma 10 del Codice) di cui al successivo paragrafo 16.1 lett b), **non sarà considerata, nell'ambito della presente procedura di affidamento, causa di immediata esclusione.**

Infatti, in considerazione delle plurime ordinanze di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - (TAR Piemonte Sez II 16/12/2015 n. 1745; TAR Molise Sez I 12/02/2016 n. 77) nonché da ultimo l'ordinanza del Consiglio di Stato Sez VI 20/6/2016 n. 2703 con la quale l'organo giurisdizionale ha ritenuto di sospendere il giudizio a lui sottoposto in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia - l'indicazione dei costi per la sicurezza aziendale, pur essendo richiesta ai concorrenti così come espressamente previsto nell'Allegato 5 predisposto per la formulazione dell'offerta economica, qualora non sia dal concorrente fornita in sede di presentazione dell'offerta stessa sarà allo stesso richiesta successivamente in sede di eventuale procedimento di verifica dell'anomalia (art 97 comma 5 del Codice).

Offerte condizionate, plurime, alternative ed in aumento

Saranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte plurime, condizionate, alternative, le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e/o concessione e le offerte parziali e/o limitate. L'offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti, codificato dall'art. 72, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 («Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri»), in quanto la stessa, non essendo univoca ed idonea a manifestare una volontà certa dell'impresa, non può costituire un'offerta

suscettibile di valutazione per la pubblica amministrazione. Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd. offerte plurime, come del resto stabilito dall'art. 32, comma 4 del Codice, secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, si specifica che l'offerta tecnica non può contenere, al suo interno, una pluralità di proposte progettuali tra loro alternative, fermo restando quanto osservato a proposito dell'applicazione della disciplina delle varianti. E', inoltre, fatto espresso divieto di presentazione offerte in aumento rispetto ai corrispettivi/commissioni di cui agli artt. 5 comma 16, 11 comma 2 e 13 comma 1 dello schema di convenzione posto a base di gara.

Sez. I.2.b) Non integrità del plico contenente l'offerta o le dichiarazioni per la partecipazione (detto di seguito anche "Plico principale") o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Modalità di presentazione dei plichi principali e delle offerte

Con specifico riguardo alla presentazione dei plichi principali e/o delle offerte economiche, comportano l'immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni:

- mancata sigillatura del plico principale e/o della busta interna contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare traccia dell'effrazione. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità del plico e delle buste lasciando tracce evidenti in caso di aperture e richiuse successive. Si precisa, inoltre, che non è richiesto, a pena di esclusione, l'apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e delle buste ivi contenute anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti;

- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse. Si evidenzia che non si procederà all'esclusione qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura;

- **plico principale pervenuto fuori termine oltre l'esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara.**

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l'esclusione, che sarà debitamente motivata, del concorrente.

Non costituiscono, invece, cause legittime di esclusione, *inter alia* :

- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;
- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;
- la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

Difetto di separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e dall'offerta tecnica e violazione del principio di segretezza delle offerte.

Si escluderà anche nel caso in cui l'offerente non inserisca l'offerta economica in un'apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile inserendola, invece, o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa – o all'interno della busta "B" contenente l'offerta tecnica – o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica, costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009).

In questo caso, la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte; in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengono effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica. La violazione del principio di segretezza delle offerte economiche si ritiene configurabile anche qualora il concorrente inserisca, direttamente all'interno del plico principale o in buste diverse dalla busta "C", dichiarazioni, elaborati e/o documenti contenenti elementi significativi di anticipazione dell'offerta economica la cui conoscenza può, oggettivamente e con rilevante grado di certezza, consentire una conoscenza anticipata dell'offerta economica.

Non costituisce, invece, violazione del principio di segretezza delle offerte economiche l'inserimento dell'indicazione dei costi di sicurezza aziendali (interni) in busta diversa dalla busta "C- Offerta economica", in quanto – la conoscenza di tali costi non si ritiene possa costituire elemento sufficiente per desumere anticipatamente l'entità dell'offerta economica presentata. Infatti tali costi rappresentano solo una delle numerose componenti dei costi per l'esecuzione delle prestazioni di contratto e la loro conoscenza non si ritiene possa assolutamente pregiudicare aspetti determinanti e condizionanti l'offerta economica presentata.

L'inserimento all'interno della busta A) "Documentazione amministrativa" o della busta B) "Offerta tecnica", di eventuali elaborati o dichiarazioni, tali da rendere conoscibile l'entità dell'offerta economica presentata nella busta C), comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica. Mentre, invece, il principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica non sarà considerato violato in caso di indicazioni di natura economica, incluse nell'offerta tecnica, che non consentono la ricostruzione del prezzo offerto così come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3295.

Sezione II

Cause che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice

(nel proseguo dei successivi paragrafi del presente disciplinare di gara anche individuate con il simbolo grafico)

Elementi e dichiarazioni che configurano irregolarità essenziali (sanabili con il soccorso istruttorio e che determinano la comminazione della sanzione pecuniaria).

Nel presente paragrafo sono elencati **gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, da considerarsi essenziali ai fini dell'attivazione del soccorso istruttorio** ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 9 del Codice, e dell'applicazione, nei confronti del concorrente che vi ha dato causa, della **sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell' 1 (=uno) per mille del valore stimato della concessione** (al netto del solo valore delle opzioni, ove presenti).

La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziale nel presente paragrafo.

Ai sensi dell'art 83 comma 9 quarto periodo la suddetta sanzione sarà applicata dalla Stazione Appaltante esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art 83 comma 9 del Codice sarà attivato in esito alla seduta pubblica di apertura delle buste A.

Al concorrente **sarà assegnato un termine non superiore a sei giorni e comunque non inferiore a quattro giorni** per fornire le regolarizzazioni / integrazioni necessarie unitamente alla comprova dell'avvenuto pagamento della sanzione.

Si considererà integrata la fattispecie dell'irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, nelle ipotesi di:

- mancanza della dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 80 del Codice. E' inoltre richiesta la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001. (Parte III dell'allegato 2 "DGUE")

Si precisa che - relativamente alla presente procedura ed in accoglimento al principio di semplificazione affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato Adunanza plenaria del 30 luglio 2014, n. 16 - si riterrà sufficiente ai fini delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali, un'unica e sintetica dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, senza necessità di specificazione delle singole cause ostative di partecipazione alla gara. Per quanto riguarda l'indicazione nominativa dei legali rappresentanti, direttori tecnici e degli altri soggetti (persone fisiche) di cui al citato art. 80 comma 3 del Codice, si rinvia a quanto richiesto nella successiva Sezione III, ove si chiarisce che la mancata indicazione di tali nominativi (da rendersi preferibilmente tramite utilizzo dell'Allegato 3 "ulteriori dichiarazioni") non è qualificata come irregolarità essenziale, fermo restando l'obbligo del concorrente di esplicitare tali informazioni su richiesta della stazione appaltante.

- qualora uno degli operatori economici, a qualunque titolo partecipante alla procedura in oggetto, si trovi invece in una o più delle condizioni di cui all'art 80 comma 1 o comma 5 del Codice dovrà essere presentata la documentazione o comunque dovranno essere fornite tutte le informazioni utili e necessarie alla Stazione appaltante per formulare le valutazioni di cui all'art 80 commi 7 e 10 del Codice. In particolare in caso di condanna dovranno essere riportati gli estremi dell'atto, i dati identificativi della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all'art 80 comma 1 lett da a) a g), la durata della pena nonché l'eventuale pena accessoria, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati. Nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art 80 comma 5 dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione appaltante di individuare la specifica fattispecie oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti. Tali informazioni potranno essere fornite tramite compilazione degli specifici campi presenti nel DGUE Parte III (Allegato 2) ovvero tramite ulteriore documentazione/dichiarazione.

- la mancata dichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali di cui al paragrafo 12. Tale informazione deve poter essere disponibile

all'interno della documentazione presentata all'interno della Busta A, qualora manchi l'informazione in quanto non rinvenibile né nell'Allegato 1 né della parte IV del DGUE verrà attivato il soccorso istruttorio con sanzione.

In caso di avvalimento:

- la mancanza del contratto di avvalimento;
- la mancanza in tutto o in parte delle dichiarazioni / documentazioni di cui al comma 1 dell'art. 89 del Codice (quindi anche l'ipotesi di mancata presentazione di specifico DGUE a firma dell'ausiliario oltre che della dichiarazione di cui all'Allegato 4, sempre a firma dell'ausiliario).

E', in ogni caso, fatto salvo quanto stabilito al punto 2) della precedente Sez. I.1 del presente paragrafo 3BIS per cui la mancanza della dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento per operatori economici altrimenti privi dei requisiti necessari, poiché afferisce al possesso del requisito alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta, non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata.

Per quanto riguarda la cauzione provvisoria: omissis (non è prevista cauzione provvisoria)

- **la mancanza del documento di identità** del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive prodotte all'interno della documentazione amministrativa di cui alla busta A. Per altro verso, non viene richiesta e pertanto la sua mancanza non rappresenta nemmeno irregolarità essenziale, l'allegazione del documento di identità per la parte economica e tecnica dell'offerta, sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del DPR n. 445/2000 sia perché l'allegazione di copia del documento di identità è già richiesta all'interno della busta A) contenente la documentazione amministrativa.

- **la mancanza della procura** nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta "A" e/o l'offerta tecnica, e /o l'offerta economica (Allegato 4) siano firmati da parte di un procuratore del legale rappresentante. Si precisa che qualora le dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica siano sottoscritte da un medesimo procuratore, è sufficiente che il concorrente alleghi la procura nella sola busta contenente la documentazione amministrativa (busta A).

La mancanza della sottoscrizione:

-delle **dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta A** di cui al successivo paragrafo 14 del presente disciplinare di gara oppure la sottoscrizione della suddette dichiarazioni/documenti con modalità non conformi a quanto di seguito specificato.

Relativamente alla presente procedura di gara, la sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente – deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate.

La sottoscrizione è lo strumento mediante il quale l'autore fa proprie le dichiarazioni rese, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Pertanto, la mancanza della sottoscrizione (o l'impossibilità di attribuirle ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità delle manifestazioni di volontà contenute nelle dichiarazioni rese, configurando la fattispecie dell'irregolarità essenziale.

In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta **in originale**, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità delle dichiarazioni di partecipazione e la loro insostituibilità (in tal senso, cfr. parere AVCP, 30 luglio 2009, n. 78).

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce alle dichiarazioni, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale le dichiarazioni sono contenute, atteso che tale eventuale incombente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno delle dichiarazioni, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto dichiarato e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

- **(in caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice):** la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. L'individuazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre deve poter essere disponibile all'interno della documentazione presentata all'interno della Busta A, qualora manchi l'informazione in quanto non rinvenibile né nell'Allegato 1 né della parte II lett A) del DGUE verrà attivato il soccorso istruttorio con sanzione.

- **(in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice):** la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di

esclusione di cui all'art 80 del Codice e del possesso – per le rispettive quote - dei requisiti speciali di cui al paragrafo 12 che questi sono chiamati a possedere.

Se il consorzio stabile intende eseguire le prestazioni con la propria struttura (ai sensi dell'art. 94, comma 1, del DPR 207/2010 -disposizioni ancora in vigore in base all'art 216 comma 14 del Codice) ed abbia tuttavia ommesso di esplicitare tale intenzione, la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre con le rispettive dichiarazioni di cui sopra, non sarà considerata irregolarità essenziale con applicazione della sanzione pecuniaria. In tal caso tuttavia il consorzio stabile è tenuto obbligatoriamente a confermare espressamente l'intenzione di eseguire le prestazioni con la propria struttura e non per tramite di propri consorziati. Nel caso in cui, invece, il consorzio stabile intendesse eseguire le prestazioni oggetto del contratto per tramite di propri consorziati omettendo, in sede di offerta, di indicare tale intenzione unitamente all'indicazione dei consorziati esecutori, ricorrerebbe l'ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice.

ULTERIORI INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), f), e g) dell'art. 45, comma 2, del Codice).

Rappresentano irregolarità essenziali che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art 83 del Codice:

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti:

- la mancanza mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, o atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di GEIE :

- la mancanza dell'atto costitutivo del GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti:

- la mancanza della dichiarazione, resa da ciascun concorrente, attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo il quale stipulerà il contratto di concessione in nome e per conto proprio delle mandanti (*dichiarazione inserita all'interno della domanda di cui all'Allegato 1*)

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- la mancanza della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(o, in alternativa)

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei.

Come, invece, prescritto alla precedente Sez I.1 costituisce causa di immediata esclusione dalla gara la mancata indicazione – nella documentazione prodotta dagli operatori economici - di tutti i soggetti facenti parte degli stessi RTI (costituito o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.

Si precisa che la mancanza delle dichiarazioni richieste nel presente paragrafo, Sez. II, non comporteranno l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice qualora i relativi contenuti siano desumibili da altra documentazione prodotta dai concorrenti stessi nella busta A) contenente la documentazione amministrativa.

Sezione III

Altre dichiarazioni la cui mancanza, incompletezza o irregolarità non costituisce irregolarità essenziale c.d. tertium genus (art 83 comma 9 quinto periodo)

Sez III. Altre dichiarazioni, la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale

Altre mancanze, incompletezze o irregolarità di dichiarazioni, documenti o altri elementi richiesti nei documenti di gara della presente procedura di affidamento non specificamente elencate nelle precedenti sezioni Sez I.1, Sez I.2.a), Sez I.2.b) e Sez II, saranno considerate come "**irregolarità non essenziali**" che non comportano la comminazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art 83 comma 9 sesto periodo del Codice. **Fermo restando, nel caso di richiesta di integrazione da parte della Stazione Appaltante, l'obbligo, in capo al concorrente, di fornire le integrazioni nei tempi e modi richiesti a pena di esclusione (art 83 comma 9 sesto periodo).**

Dichiarazioni ed elementi la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale:

- l'indicazione di tutti i dati specificatamente richiesti al successivo paragrafo 14.3 del presente disciplinare di gara, in cui viene tra l'altro richiesta l'individuazione nominativa dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice; in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e l'indicazione dell'esatta ragione sociale di tutte le imprese fuse, incorporate, acquisite nel/dal concorrente nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara; [\[Allegato 3\]](#)
- (Per le sole cooperative) la dichiarazione di essere iscritti nell'Albo delle società cooperative; [\[Allegato 1\]](#)
- la dichiarazione relativa alla autorizzazione o meno di accesso agli atti di gara (successivo paragrafo 14.1.3 n. 9); [\[Allegato 1\]](#)
- la dichiarazione dei mezzi che il Comune di Ravenna dovrà utilizzare per le comunicazioni d'ufficio nei confronti dell'operatore economico (paragrafo 14.1.3 n. 5); [\[Allegato 1\]](#)
- la mancata dichiarazione di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (paragrafo 14.1.3 n. 7); [\[Allegato 1\]](#)
- la **mancanza dell'accettazione delle condizioni generali e particolari del contratto** (paragrafi 14.1.3 n. 4 e 8 e 1.3) [\[Allegato 1\]](#)
- la **mancata allegazione del documento PASS_{OE} oppure PASS_{OE} presentato ma irregolare** ai sensi dell'art 2 comma 3.2 della delibera 111 del 20/12/2012 dell'AVCP (ora ANAC) come aggiornata con deliberazione ANAC 157 del 17.02.2016 (paragrafo 14.6). La presentazione di un PASS_{OE} non conforme o l'omessa presentazione del PASS_{OE} **comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare** e presentare il PASS_{OE} entro il termine non inferiore a 10 gg dalla specifica richiesta della Stazione Appaltante. Nel caso in cui l'operatore economico, in maniera immotivata, non presenti la regolarizzazione o la presenti in modo non corretto lo stesso **sarà escluso**. Nel caso si verifichino banali

errori materiali nella regolarizzazione sarà concesso ulteriore termine di giorni 5 per il completamento della regolarizzazione stessa.

- **(in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE** di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), f) e g) dell'art. 45, comma 2 del Codice):

- *(in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48, comma 8, primo periodo, del Codice)* la mancanza della dichiarazione con la quale si specifica chiaramente il tipo di raggruppamento o consorzio ordinario che si intende costituire (*orizzontale, verticale o misto*) e/o le parti dei servizi oggetto della presente procedura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- *(in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, ecc. già costituiti)* la circostanza che non emerga dai mandati collettivi, dagli statuti o atti costitutivi, dai contratti di rete o da altra documentazione prodotta il tipo di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE che si è già costituito (*orizzontale, verticale o misto*) o di che tipo di rete di impresa si tratti e/o le parti dei servizi oggetto della presente procedura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

4. Pubblicazione della documentazione di gara

4.1 La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante: <http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato>

5. Chiarimenti

5.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica **entro il 27/09/2016:**

- per chiarimenti di natura tecnica: rstabellini@comune.ra.it ovvero alubrano@comune.ra.it
- per chiarimenti di natura amministrativa: ntassinari@comune.ra.it

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

5.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara, verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

5.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/oi eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet indicato al precedente paragrafo 4.1

6. Modalità di presentazione della documentazione

6.1 La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara deve essere redatta in bollo utilizzando preferibilmente il modello di cui all'Allegato 1.

6.2 Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in carta semplice.

6.3 Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art 80 del Codice sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'Allegato 2.

6.4 La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere sottoscritte dal **dichiarante** (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un **documento di riconoscimento** del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b. potranno essere sottoscritte anche da **procuratori dei legali rappresentati** e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata la relativa procura o copia conforme della stessa;

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

d. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

6.5 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

6.6 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

6.7 Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.3 potranno essere redatte sui modelli di cui al precedente paragrafo 4.1 messi a disposizione della Stazione Appaltante

6.8 La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art 83 comma 9 del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della **sanzione pecuniaria** così come disciplinato dal precedente paragrafo 3BIS sezione II. Le irregolarità essenziali, ai fini di quanto previsto dall'art 83 comma 9 secondo periodo del Codice, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazione ed elementi ritenuti essenziali così come meglio chiarito nel precedente paragrafo 3BIS sez II.

6.9 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 6.8, si assegnerà al concorrente un termine non superiore a sei giorni e comunque non inferiore a quattro giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

6.10 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.9 la stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

6.11 Ai sensi e per gli effetti dell'art 83 comma 9 quinto e sesto periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art 83 comma 9 secondo periodo del Codice. Tali casi sono meglio chiariti nel precedente paragrafo 3BIS sez III.

6.12 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

7. Comunicazioni

7.1 Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 5 (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicate dall'operatore economico all'interno del DGUE o, in mancanza, a quello rinvenuto dalla consultazione della visura della CCIAA competente.

E' fatto obbligo al concorrente di comunicare alla stazione appaltante (indirizzando le comunicazioni al Servizio Finanziario) – via PEC all'indirizzo comune.ravenna@legalmail.it tutte le eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, nonché tramite fax al numero 0544-482307 eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tale forme di comunicazione; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

7.4 Alcune comunicazioni, relative alla presente procedura, di interesse generale saranno rese tramite pubblicazione sul sito internet del Comune alla pagina Amministrazione Trasparente, così come previsto dall'art 29 del Codice.

7.5 Al fine di evitare disguidi o ritardi nel recapito della corrispondente e delle comunicazioni da parte degli uffici competenti in relazione alla presente procedura di gara si chiede ai concorrenti di inviare le proprie comunicazioni esclusivamente al Servizio Finanziario all'indirizzo pec comune.ravenna@legalmail.it

8. Subappalto

8.1 Ai sensi dell'art 105 comma 4 lett a) del Codice nonché dell'art 20 dello schema di Convenzione, NON viene indicata la facoltà di subappaltare o subconcedere parte del servizio. Il subappalto non sarà pertanto ammesso.

9. Ulteriori disposizioni

9.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ai sensi dell'art 97 comma 6 del Codice e conveniente.

9.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di concessione.

9.3 L'offerta vincherà il concorrente per **270** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

9.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel termine di **180** giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art 32 comma 9 del Codice.

9.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al mantenimento del possesso dei requisiti e dell'inesistenza delle cause ostative ai sensi della normativa antimafia. Qualora, successivamente alla data di efficacia dell'aggiudicazione e prima della stipula del contratto di concessione, l'operatore economico aggiudicatario si venisse a trovare in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice la stazione appaltante potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e riaggiudicare e stipulare il contratto di concessione con l'operatore economico che segue nella graduatoria.

9.6 Qualora, successivamente alla data di efficacia dell'aggiudicazione e prima della stipula del contratto di concessione, si rendesse attiva e/o disponibile una convenzione quadro o un accordo quadro concluso da CONSIP SpA o dalla centrale di committenza regionale Intercent-ER con parametri qualità prezzo più convenienti rispetto a quelli risultanti dall'offerta aggiudicataria, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto di concessione e di revocare l'aggiudicazione senza che l'operatore aggiudicatario possa pretendere risarcimenti di alcun tipo.

9.7 Nei casi indicati all'art 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di concessione alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

9.8 Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

9.9 La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione, anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla nuova data stabilita per la prima seduta pubblica.

9.10 Si precisa che la Stazione Appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A". Pertanto, qualora i concorrenti si venissero a trovare nella condizione di dover produrre all'interno delle suddette buste "A" documenti o dati "sensibili" e meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi della vigente normativa, sarà onere degli operatori economici stessi evidenziare nell'istanza / domanda di partecipazione tali circostanze fornendone adeguata e dettagliata motivazione. In mancanza di tali specifiche ed analitiche indicazioni la stazione appaltante declina ogni responsabilità per la diffusione dei dati e documenti prodotti all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

9.11 Si informano i concorrenti che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente disciplinare di gara. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna nella persona del dirigente dr Ruggero Stabellini. Il responsabile del trattamento è il RUP dr Ruggero Stabellini.

10. Cauzioni e garanzie richieste

10.1 In deroga alla disposizione di cui all'art 93 del Codice, trattandosi di concessione e vista la natura degli operatori che possono presentare offerta, non viene richiesta per la partecipazione alla procedura la presentazione della "garanzia provvisoria" di cui all'art 93 citato.

10.2 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, ed in deroga a quanto ivi previsto, all'importo della garanzia non si applicheranno le riduzioni di cui all'art 93 comma 7 né lo svincolo progressivo di cui all'art 103 comma 5 del Codice.

11. Pagamento in favore dell'Autorità (ANAC)

11.1. In considerazione del valore stimato per la presente concessione ai concorrenti **non è richiesto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC.**

12. Requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali (art 83 del Codice)

12.1 I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

12.1.1 idoneità professionale (art 83 comma 1 let a) e comma 3 del Codice)

a) **iscrizione al registro delle imprese della CCIAA** competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenze secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

b) **essere una banca** autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art 10 del Dlgs 385/1993, così come stabilito dall'art 208 comma 1 lett a) del Dlgs 267/2000

12.1.2 capacità economico finanziaria (art 83 comma 1 lett b) e comma 4 del Codice)

a) **non avere chiuso entrambi i bilanci degli ultimi due esercizi (2014-2015) con un risultato economico negativo;**

b) **avere chiuso l'ultimo bilancio con un rapporto tra attività e passività tale da garantire l'assenza di una situazione patrimoniale gravemente squilibrata. Il rapporto tra attività e passività deve essere tale da escludere una sostanziale situazione di non solvibilità dell'operatore economico.**

12.1.3 capacità tecniche professionali (art 83 comma 1 lett c) e comma 6 del Codice)

a) **avere gestito il servizio di tesoreria, per almeno 24 mesi consecutivi, a far data dal 1/1/2012 e fino alla pubblicazione del bando di gara, per Comuni, Province, AUSL o altri enti pubblici aventi un bacino di utenza non inferiore a 50.000 unità.** Nel caso di servizi erogati per Comuni, Province e AUSL, per bacino di utenza si intende la popolazione residente nel territorio di competenza dell'ente per il quale il servizio è stato gestito. Nel caso di servizio gestito per "altri enti pubblici", qualora il numero di utenti non sia oggettivamente individuabile, il concorrente potrà dimostrare, con ulteriori parametri e/o spiegazioni, l'equivalenza di complessità del servizio svolto a quello riferito ad un ente territoriale avente un numero di residenti non inferiore a 50.000 unità.

12.2 Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi.

12.2.1 **I requisiti di cui al precedente punto 12.1.1** (iscrizione alla CCIAA ed essere banca autorizzata alle attività di cui all'art 10 del Dlgs 385/93) **e 12.1.2** devono essere posseduti:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete;

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice dal consorzio e dalla imprese indicate come esecutrici.

12.2.2 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo **orizzontale**, il requisito tecnico-professionale richiesto al precedente punto 12.1.3, deve essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella **misura minima del 60%**; la restante percentuale deve essere

posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella **misura minima del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Con riferimento alla durata dei precedenti servizi (non inferiore ai 24 mesi consecutivi) questa non può essere frazionata, pertanto ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento dovrà aver gestito per almeno 24 mesi consecutivi un servizio di tesoreria, ciò che è frazionabile, secondo le percentuali sopra indicate, è il numero di utenti dell'ente per cui il servizio di tesoreria è stato svolto (non inferiore a 50.000,00 unità).

12.2.3 Nel caso di consorzio di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice il requisito richiesto al precedente punto 12.1.3 dovrà essere posseduto direttamente dal consorzio ai sensi del quanto previsto dall'art 47 del Codice.

12.3 In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete di cui all'art 45 può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo **avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto**. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È consentito l'utilizzo, mediante avalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara. **Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.**

* * * *

Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad inserire nel sistema AVCPASS i file firmati digitalmente relativi alla documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese – qualora si tratti di documenti non acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante presso pubbliche amministrazioni - entro 10 giorni dal fax di richiesta.

Si precisa che in relazione al:

- a) requisito di cui al punto 12.1.2 l'operatore economico è tenuto ad inserire nel sistema AVCPass file firmati digitalmente relativi agli ultimi due bilanci, qualora gli stessi non siano già visionabili tramite visura telematica della CCIAA;
- b) requisito di cui al punto 12.1.3 l'operatore economico è tenuto ad inserire nel sistema AVCPass file firmati digitalmente relativi ai contratti dei servizi di tesoreria prestati nonché dichiarazioni dei committenti attestanti il buon esito delle prestazioni rese.

* * * *

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

13.1 Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione, deve essere sigillato** e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le **ore 12.30 del giorno 4/10/2016**, esclusivamente al seguente indirizzo: **Comune di Ravenna – Ufficio Archivio Protocollo, Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna – Italia**. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

13.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere) il plico. Tale consegna dovrà essere effettuata esclusivamente, **pena l'esclusione dalla gara**, presso **l'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna in Piazza del Popolo, 1 a Ravenna**, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Qualora un plico contenente l'offerta fosse recapitato presso un altro ufficio comunale (compresa la Reception della Residenza comunale che essendo un servizio externalizzato non è retto da pubblici dipendenti) l'offerta stessa sarà esclusa dalla gara in quanto, in questi casi, non sarà possibile garantire la conservazione riservata dei plichi stessi nonché il loro corretto e sicuro mantenimento nello stato in cui sono effettivamente pervenuti. Si ribadisce, quindi, che qualora un concorrente recapiti il plico dell'offerta a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata presso un ufficio comunale diverso dall'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna, l'offerta, per le ragioni sopra esposte, verrà esclusa dalla gara. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

13.3 Il plico deve recare, all'esterno – oltre alle informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni), **le indicazioni relative all'oggetto della gara ed in specifico:**

CIG 6775236D9B - procedura aperta per la concessione del servizio di tesoreria comunale - Scadenza offerte: 4/10/2016 ore 12.30 - NON APRIRE CONTIENE OFFERTA

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (*associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

13.4 Il plico deve contenere al suo interno **tre buste chiuse e sigillate e riportare** la dicitura rispettivamente:

- 1 "A - Documentazione amministrativa";
- 2 "B – Offerta tecnica";
- 3 "C - Offerta economica".

13.5 La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documento non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione e tre buste chiuse e sigillate devono recare l'indicazione del mittente e dell'oggetto della gara.

13.6 Saranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara fissato per i corrispettivi/commissioni di cui agli artt. 5 comma 16, 11 comma 2 e 13 comma 1 dello schema di convenzione.

14 Contenuto della Busta A – Documentazione amministrativa

Nella busta A – documentazione amministrativa devono essere contenuti i seguenti documenti:

14.1 domanda di partecipazione – **in bollo** - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (i concorrenti possono utilizzare il modello Allegato 1). La suddetta istanza e le relative dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa

Si precisa che:

14.1.1 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'istanza / domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

14.1.2 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

14.1.3 L'istanza / domanda di partecipazione dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il concorrente:

1. (*qualora si tratti di soggetto con idoneità plurisoggettiva*) dichiara la conformazione del concorrente medesimo ed indica le quote dei requisiti di cui al precedente paragrafo 12 possedute da ciascun soggetto del raggruppamento, consorzio, GEIE ecc. e l'eventuale ricorso all'avvalimento.

2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

3. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di comportamento adottato dalla stazione appaltante, accessibile al seguente link: <http://www.comune.ra.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generalis/Atti-generalis/Codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento/Codice-di-comportamento-nazionale-e-Codice-di-comportamento-del-Comune-di-Ravenna>

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
5. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
6. **omissis** (nella presente procedura non è consentito il subappalto/subconcessione);
7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
8. accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare e nella documentazione di gara, nonché le eventuali risposte fornite dalla stazione appaltante con riferimento alla presente procedura e, comunque, di tutte le disposizioni che contengono la fase esecutiva del contratto; - aver preso esatta cognizione delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione dei servizi/attività, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; -di assumere gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
9. dichiara di autorizzare - qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 la facoltà di "accesso agli atti" - la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, **oppure** dichiara di autorizzare l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A" e di non autorizzare l'accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali [le motivazioni dell'eventuale diniego all'accesso di specifiche parti della propria offerta tecnica deve essere dettagliatamente e puntualmente motivato con specifica dichiarazione da includersi nella busta "B" contenente l'offerta tecnica] e/o dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni della propria offerta che saranno eventualmente richieste in sede di verifica di anomalia, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

14.2 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per la redazione della quale si invitano i concorrenti ad utilizzare il **documento di gara unico europeo (DGUE)** di cui all'art. 85 del Codice [allegato anche, per facilitare i concorrenti stessi, in formato editabile al presente disciplinare di gara: (**Allegato 2**)]. I concorrenti per la compilazione del DGUE dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" pubblicata nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016.

Con la presente dichiarazione sostitutiva (DGUE):

14.2.1 il concorrente attesta di non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall'art 80 del Codice né in altri motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa compreso quello di cui all'art 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 ed in specifico:

- a. che a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice non sussistono i motivi di esclusione di cui al primo comma dello stesso art. 80 (art. 80, comma 1, del Codice);
- b. che non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, del Codice e che non sono state emesse comunicazioni o informazioni antimafia interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. in vigore a proprio carico (art. 80, comma 2, del Codice);
- c. che non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice (art. 80, comma 4, del Codice);
- d. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c) del Codice);

- e. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice);
 - f. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del Codice);
 - g. di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);
 - h. che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g) del Codice);
 - i. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h) del Codice);
 - j. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i) del Codice);
 - k. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera l) del Codice;
 - l. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, comma 5, lettera m) del Codice se si trova o meno, rispetto ad altro concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
 - m. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.A.C., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 80, comma 12, del Codice).
 - n. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
- 14.2.2 Nel caso in un operatore economico tenuto a rendere la dichiarazione di cui al precedente punto, relativa alle cause di esclusione di cui all'art 80 del Codice, incorra in una o più delle condizioni di cui al comma 1 e/o 5 del citato art 80, dovrà essere presentata la documentazione o comunque dovranno essere fornite tutte le informazioni utili e necessarie alla stazione appaltante per formulare le valutazioni di cui all'art 80 commi 7 e 10 del Codice. In particolare in caso di condanna dovranno essere riportati gli estremi dell'atto, i dati identificativi della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all'art 80 comma 1 lett da a) a g), la durata della pena nonché l'eventuale pena accessoria e relativa durata, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati. Nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art 80 comma 5 dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione appaltante di individuare la specifica fattispecie oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti.

14.2.3 Non sono ammessi alla presente procedura soggetti che abbiano in corso procedure concorsuali di qualsiasi tipo. Non si applica l'art 110 comma 3 del Codice.

14.2.4 il concorrente attesta il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla presente procedura (si rimanda al precedente paragrafo 12) ed in specifico:

- a) "Parte IV: Criteri di selezione - Sezione A: IDONEITA'" del DGUE (Allegato 2) attesta l'**iscrizione al registro delle imprese della CCIAA** competente per territorio con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi dell'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto. Per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza, nonchè l'**essere una banca autorizzata** allo svolgimento delle attività di cui all'art 10 del Dlgs 385/1993;

b) "Parte IV: Criteri di selezione - Sezioni B: CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA e C: CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI" del DGUE (Allegato 2) relativamente al possesso dei requisiti (o di parte di essi in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva o di ricorso all'istituto dell'avvalimento) di cui al precedente paragrafo 12 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo paragrafo.

14.3 dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000 secondo il modello di cui all'Allegato 3, con la quale il concorrente, nonché tutti gli altri operatori economici che a qualunque titolo intervengono nella procedura (partecipante al r.t.i. o consorzio ordinario, consorziato indicato per l'esecuzione, ausiliario) dichiara:

1. il riepilogo di tutti i nominativi e generalità (nome, cognome, data di nascita) dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice, ivi comprese le relative cariche e nel caso di cessati la data di cessazione dalla carica stessa;
2. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 3.2;
3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art 35 del decreto legge n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D.lgs 21/11/2007 n. 231)

4. (omissis)

5. (**solo per le cooperative**):- di essere regolarmente iscritti nell'apposito Albo delle società cooperative presso la competente CCIAA e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;
6. La dichiarazione relativa all'ufficio dell'**Agenzia delle Entrate** competente per territorio e l'indicazione delle relative posizioni/matricole INPS, INAIL e altre casse ove previste.

14.4 Si precisa che:

1. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. le attestazioni di cui al presente paragrafo punti 14.2.1, 14.2.2 e 14.3, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1 (presente paragrafo punto 14.2.1 lett a.) devono essere rese o devono riferirsi ai **soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice** (titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i membri del consiglio di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio). Alla luce della specificità della presente concessione di servizi, riservata ad istituti bancari, si precisa che il riferimento ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza di cui all'art 80 comma 3 del Codice per le società di capitali, deve essere inteso quale identificazione dei soggetti che hanno poteri di rappresentanza o poteri negoziali **a livello centrale e non di mera agenzia o filiale.**
4. l'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 1, (presente paragrafo punto 14.2.1 lett a.) deve essere resa anche per ciascuno dei soggetti di cui al punto precedente **cessati nella carica nell'anno precedente** la data di pubblicazione del bando. L'attestazione del requisito di cui al presente punto può anche essere resa personalmente dai soggetti cessati dalle cariche sopra indicate.
5. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante del concorrente,

mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

6. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 **possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati** oppure dal **rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono** (preferibilmente tramite l'[Allegato 3](#)). L'indicazione dei predetti nominativi, come indicato al precedente paragrafo 3BIS Sez. III, qualora non fornita, dovrà essere integrata a richiesta della stazione appaltante senza applicazione della sanzione dovuta per soccorso istruttorio.

14.5 in caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. dichiarazione sostitutiva ([allegato 1 e/o Allegato 2 – DGUE](#)) con cui il concorrente indica specificatamente i **requisiti di partecipazione di carattere speciale** (art 83 comma 1 lett b) e c) – economico-finanziari, tecnico-professionali – precedente paragrafo 12.1.2, 12.1.3) per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'**impresa ausiliaria** (solo limitatamente all'omessa indicazione dell'impresa ausiliaria, seguirà soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del Codice, mentre l'omessa indicazione dei requisiti speciali per i quali si intende ricorrere all'avvalimento non può essere sanata in alcun modo, qualora il concorrente non li possieda);

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'[impresa ausiliaria](#), con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento ([Allegato 2-DGUE](#));

2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ([Allegato 4](#));

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice ([Allegato 4](#));

4) fornisce le dichiarazioni di cui al precedente punto 14.3 (con esclusione di quella di cui al punto 14.3.4) ([Allegato 3](#))

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

14.6 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP e successive modificazioni (deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016) relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

14.7 e 14.8 omissis (*non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art 93 del Codice*)

14.9 omissis (*in considerazione del valore stimato della concessione non è previsto il pagamento del contributo ANAC*)

14.10 omissis (*non è previsto il sopralluogo obbligatorio*)

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

14.11 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

14.12 dichiarazione in cui si indica il /i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

14.13 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

14.14 dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art 48, comma 4, del Codice, la quota di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici raggruppati.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

14.15 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

14.16 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art 48, comma 4, del Codice, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti:

14.17 dichiarazione resa da ciascun componente il r.t.i./consorzio attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi;
- c. il tipo di raggruppamento (*orizzontale*) e, ai sensi dell'art 48, comma 4, del Codice le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

14.18 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

14.19 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

14.20 dichiarazione che indichi le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

14.21 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

14.22 dichiarazione che indichi le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

14.23 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

14.23 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c) le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

15. Contenuto della Busta B – “Offerta tecnica”

15.1. La Busta B deve contenere una **RELAZIONE TECNICA** relativa alla gestione dell'ordinativo informatico con firma digitale.

In tale relazione il concorrente dovrà illustrare le soluzioni organizzative, tecniche ed informatiche, in ogni caso coerenti con quanto previsto dall'ALLEGATO TECNICO PER L'ORDINATIVO INFORMATICO disponibile tra i documenti di gara, che si impegna ad attivare e mantenere per tutta la durata della concessione. Dalla relazione dovrà inoltre emergere la modalità gestionale con cui il concorrente si propone di garantire la continuità del servizio, nonché le attività formative, anche in termini di modalità di svolgimento della formazione, di numero ore e/o numero persone formate, che il concorrente si impegna ad effettuare e a garantire, per tutta la durata del contratto di concessione, ai dipendenti del Comune di Ravenna interessati dall'applicativo proposto.

La relazione potrà essere implementata da un sintetico e chiaro manuale applicativo (o demo) utilizzato per l'ordinativo informatico a firma digitale.

La relazione costituente offerta tecnica, escluso l'eventuale manuale applicativo, non dovrà superare le n. 15 facciate A4.

15.2 Le offerte tecniche, **pena l'esclusione**, non dovranno contenere alcuna indicazione di carattere economico dalle quali si possa risalire all'entità dei ribassi offerti dal concorrente.

15.3 La mancata presentazione della RELAZIONE TECNICA nel suo insieme comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

15.4 Le facciate dell'offerta tecniche di cui sopra **devono essere numerate progressivamente**. Si precisa che qualora i concorrenti presentino la relazione con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste ultime non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della *par condicio* fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti la suddetta offerta tecnica con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al successivo paragrafo 18, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente, con riferimento a ciascuna di esse, il numero massimo consentito, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata.

Pertanto le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.

15.5 Le offerte tecniche di cui sopra di cui sopra dovranno essere **datate e sottoscritte** in calce dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, qualora non già inserita nelle busta A.

15.6 Sulla base di quanto offerto nella relazione di cui sopra, articolata nei paragrafi indicati, la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi al criterio di valutazione A della tabella di cui al paragrafo 18 del presente disciplinare.

15.7 Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, **pena l'esclusione dalla procedura**, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE.

15.8 Si precisa che – come previsto e disciplinato all'articolo 3-bis del presente disciplinare - al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art 53 comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono **segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova**. Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite **evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche** che ne consentano una rapida e certa individuazione. **Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaurive motivazioni.**

16 Contenuto della Busta C – Offerta economica ed offerta tecnica quantitativa

16.1. Nella Busta C deve essere contenuta:

a) dichiarazione relativa all'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, da redigersi preferibilmente in conformità al modello Allegato 5. **Relativamente alla presente procedura si precisa che, in caso di differenza tra i ribassi o valori espressi in cifre con quelli espressi in lettere prevalgono questi ultimi.**

b) dichiarazione contenente la quantificazione dei costi per la sicurezza aziendale (Allegato 5)

c) dichiarazione contenente l'offerta relativa a:

- iscrizioni o meno nelle tabelle di cui al criterio di valutazione B) del successivo paragrafo 18) (Allegato 6)
- numero di sportelli che l'operatore si impegna a dedicare al servizio di tesoreria per il Comune di Ravenna nel territorio del comune stesso a decorrere dal dal 1/1/2017 (Allegato 6)

16.2 La documentazione di cui al precedente punto 16.1 deve essere **sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva dovrà essere sottoscritta**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione al paragrafo 14.1 (**legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio**).

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

17.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario previsti nel precedente paragrafo 12, avverrà, ai sensi dell'art. 81 comma 2 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Tutti gli operatori economici che partecipano alla gara devono allegare il proprio PASSOE ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012 e successive modificazioni (deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016), rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'art. 81 comma 2 del codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta agli enti interessati qualora il sistema AVCPASS presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati

18 Criterio di aggiudicazione

La migliore offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, secondo i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione con i correlati punteggi e sub-punteggi massimi attribuibili (fattori ponderali):

CRITERI DI VALUTAZIONE	
<p>A) Gestione del servizio di tesoreria mediante ordinativo informatico con firma digitale.</p> <p>Il concorrente dovrà presentare una relazione che illustri le soluzioni organizzative, tecniche ed informatiche, che intende adottare per la gestione del servizio di tesoreria mediante ordinativo informatico con firma digitale, tenuto conto di quanto esplicitato nell' ALLEGATO TECNICO PER ORDINATIVO INFORMATICO.</p> <p>Il punteggio al presente elemento di valutazione verrà attribuito in base ai seguenti criteri motivazionali esposti in ordine decrescente di importanza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'affidabilità del programma di gestione dell'ordinativo informatico con firma digitale, rilevabile dalle caratteristiche descritte nella relazione e dall'applicazione concreta del programma stesso. 2. Funzionalità della procedura, intesa come pacchetto applicativo che il concorrente è in grado di rendere disponibile e operativo, senza soluzioni di continuità, fin dall'inizio dell'affidamento; 3. Disponibilità da parte del concorrente a garantire gratuitamente la formazione del personale abilitato, l'ordinaria assistenza alla procedura, nonché gli eventuali aggiornamenti del sistema necessari a seguito di modifiche normative, criticità emerse, personalizzazioni richieste o quant'altro dovesse rendersi utile alla migliore funzionalità della procedura stessa. 	Punti max 10
<p>B) Elementi di natura etica - Transazione in materia di armamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coefficiente 1 per gli istituti di credito che non risultino iscritti nelle Tabelle AA "Esportazioni definitive per Istituti di Credito - riepilogo" BB "Esportazioni temporanee per Istituti di Credito - riepilogo" CC 	Punti max 2

<p>"Importazioni definitive per Istituti di Credito – riepilogo" ovvero DD "Importazioni temporanee per Istituti di credito – riepilogo" presentate al Senato della Repubblica in data 18/4/2016, all'interno della relazione sull'attività del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi degli artt 5 e 27 della legge 9/7/1990 n. 185, coordinata con il Dlgs 22.6.2012 n. 105 relativa all'anno 2015 ed inerente le transazioni bancarie in materia di esportazione – importazione e transito di materiale di armamento come definito dall'art. 2 della legge 185 del 09/07/1990.</p> <p>– Coefficiente 0 per gli istituti di credito che risultino iscritti nelle tabelle di cui sopra</p> <p>Il coefficiente sarà attribuito dalla Commissione giudicatrice sulla base di verifica circa l'inclusione dell'Istituto concorrente, o di Istituto appartenente allo stesso gruppo bancario del concorrente (come risulta dall'albo dei gruppi bancari reperibile sul sito ufficiale della Banca d'Italia), nelle tabelle sopra riportate e come visionabili alle pag. 12, 18, 21 e 24 del documento scaricabile al link http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/972442.pdf</p>		
C) Elementi di natura economica		
Criterio C1	<p>Tasso di interesse attivo sui depositi e conto correnti costituiti presso il tesoriere</p> <p>Punti 27 alla migliore offerta, rappresentata dallo spread (maggiorazione in punti percentuali per anno) rispetto al valore dell'Euribor a 3 mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente e rilevato dalla stampa specializzata all'inizio del trimestre di riferimento, con liquidazione trimestrale degli interessi.</p> <p>Nel caso in cui l'Euribor a tre mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente risulti negativo e lo spread offerto dal concorrente non sia sufficiente a garantire per il Comune di Ravenna un tasso maggiore o uguale a zero, l'istituto bancario aggiudicatario dovrà garantire comunque in ogni caso che non vi siano tassi negativi a carico del Comune.</p> <p>Quindi nel caso in cui la somma dell'Euribor e dello spread offerto sia maggiore di zero, al Comune di Ravenna competerà il corrispondente tasso di interesse positivo; mentre nel caso in cui la somma tra l'Euribor e lo spread assuma un valore minore e/o uguale a zero, al Comune di Ravenna dovrà essere garantito un tasso pari a zero.</p> <p>Il coefficiente da inserire nella formula [18.1] sarà determinato come segue</p> $C1 i = \frac{\text{spread } i}{\text{spread max}}$	Punti max 27
Criterio C2	<p>Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria</p> <p>Punti 10 alla migliore offerta rappresentata dallo spread (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per anno), rispetto al tasso di interesse variabile pari all'Euribor a 3 mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente rilevato dalla stampa specializzata all'inizio dell'anticipazione.</p> <p>L'eventuale spread offerto in maggiorazione non potrà, comunque, essere superiore a 0,10 punti percentuali per anno pena esclusione dalla gara.</p> <p>Il coefficiente da inserire nella formula [18.1] sarà determinato come segue</p> $C2 i = \frac{(0,10 - \text{spread singola offerta } i)}{(0,10 - \text{spread offerta migliore})}$	Punti max 10
Criterio C3	<p>Costo percentuale annuo per fidejussioni rilasciate su richiesta del Comune entro il limite massimo annuo di € 500.000,00 ai sensi dell'art 13 dello schema di convenzione.</p> <p>Il coefficiente da inserire nella formula [18.1] sarà determinato come segue</p> <p>C3 i= 1 per offerte che riportino un costo percentuale pari a 0%</p> <p>C3 i= 0,8 per offerte da 0,01% a 0,15%</p> <p>C3 i= 0,7 per offerte da 0,016% a 0,30%</p> <p>C3 i= 0,5 per offerte da 0,31% a 0,50%</p> <p>C3 i= 0,3 per offerte da 0,51% a 0,70%</p> <p>C3 i= 0,1 per offerte da 0,71% a 1,00%</p> <p>C3 i= 0 per offerte oltre 1%</p>	Punti max 4
Criterio C4	<p>Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su altri istituti diversi dal tesoriere per importi oltre € 1.000,00 fino a € 5.000,00. Il concorrente dovrà offrire una percentuale di ribasso da applicare alla commissione posta a base di gara pari ad Euro 2,50. A fronte di un ribasso pari a 0 non verrà assegnato alcun punteggio.</p> <p>Il coefficiente da inserire nella formula [18.1] sarà determinato come segue</p> $C4 i = \frac{R 4 i}{R 4 \text{ max}}$ <p>Dove R4i è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo relativamente al presente criterio C4, mentre R4 max è il ribasso massimo offerto in relazione allo stesso criterio C 4.</p>	Punti max 7

Criterio C5	Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su altri istituti diversi dal tesoriere per importi oltre € 5.000,00. Il concorrente dovrà offrire una percentuale di ribasso da applicare alla commissione posta a base di gara pari ad Euro 3,50. A fronte di un ribasso pari a 0 non verrà assegnato alcun punteggio. Il coefficiente da inserire nella formula [18.1] sarà determinato come segue $C5 i = \frac{R5 i}{R5 \max}$ Dove R5i è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo relativamente al presente criterio C5, mentre R5 max è il ribasso massimo offerto in relazione allo stesso criterio C 5.	Punti max 7
Criterio C6	Sponsorizzazione annua a favore del Comune (art 18 dello schema di convenzione). Il coefficiente da inserire nella formula [18.1] sarà determinato come segue $C6 i = \frac{\text{sponsorizzazione annua } i}{\text{sponsorizzazione annua max}}$	Punti max 25
D) Numero sportelli che il concorrente si impegna ad adibire al servizio di tesoreria sul territorio del Comune di Ravenna nel caso risulti aggiudicatario della concessione:		Punti max 8
<p>Numero sportelli che il concorrente abiliterà al servizio di Tesoreria sul territorio del Comune di Ravenna, nel caso in cui risulti aggiudicatario, operanti in regime di circolarità con rilascio, per gli incassi e per i pagamenti, di quietanza datata e numerata progressivamente, che il concorrente possiede o si impegna a rendere disponibili ed operativi in caso risulti aggiudicatario, a partire dal 01.01.2017.</p> <p>L'assegnazione dei punteggi alle offerte verrà effettuata secondo la seguente formula con il criterio della proporzionalità:</p> $\text{Massimo punteggi previsti (8) X} = \frac{(\text{N.Sportelli bancari singola offerta})}{(\text{N.Sportelli bancari offerta migliore})}$		
TOTALE PUNTEGGIO		PUNTI 100

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti. La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai criteri di valutazione sulla base dei coefficienti di valutazione determinati con in seguito specificato, moltiplicati per i rispettivi fattori ponderali. In particolare, l'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che consegue il punteggio più elevato, ottenuto con la seguente formula:

[18.1] $K_i = O \text{ tecnica riparametrata concorrente } i\text{-esimo} + (C1i \times 27) + (C2i \times 10) + (C3i \times 4) + (C4i \times 7) + (C5i \times 7) + (C6i \times 25)$ dove:

- K_i è il punteggio totale attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo*;
- $O \text{ tecnica riparametrata concorrente } i\text{-esimo}$ è il punteggio attribuito, in base alla formula **[18.3]**, riparametrando la valutazione ottenuta dal concorrente *i-esimo* nell'offerta tecnica nel suo insieme e dopo aver già effettuato una prima riparametrazione a livello del criterio di natura qualitativa (A);

Come sarà in seguito ulteriormente specificato nel dettaglio, **per il criterio (A) avente natura qualitativa** i coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare sono determinati:

- a) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente, sulla base dei dettagliati contenuti nella tabella di cui sopra, da parte di ogni commissario;
- b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;
- c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

In particolare si procederà assegnando ad ogni concorrente un primo **punteggio all'offerta tecnica** in base alla seguente formula:

[18.2] $O \text{ tecnica concorrente } i\text{-esimo} = (A_i \text{ riparam} \times 10) + (B_i \times 2) + (D_i \times 8)$

Successivamente si attribuiranno **20 punti** (che rappresentano il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica e cioè alla somma dei punteggi massimi relativi ai criteri A, B e D indicati nella tabella di cui sopra) all'offerta che ha ottenuto – in base alla formula [18.2] - il valore di **O tecnica** più alto ed un punteggio proporzionale alle restanti offerte in base alla seguente formula:

$$[18.3] \text{ O tecnica riparametrata concorrente i-esimo} = [\text{O tecnica concorrente i-esimo} / \text{O tecnica massima}] \times 20$$

Offerta tecnica - CRITERIO di valutazione di natura qualitativa

Il punteggio attribuito al concorrente i-esimo in relazione al criterio di valutazione A "**Gestione del servizio di tesoreria mediante ordinativo informatico con firma digitale**" della tabella di cui sopra sarà così determinato:

a) in primo luogo ogni commissario esprimerà le proprie valutazioni attribuendo, con riferimento all'offerta del concorrente i-esimo, un **coefficiente variabile tra zero ed uno** sulla base dei contenuti dell'offerta riferita al criterio di valutazione A indicato nella tabella di cui sopra. Si precisa che ogni commissario esprimerà il proprio coefficiente avendo a riferimento i seguenti livelli di giudizio:

1	Eccellente
0,9	Ottimo
0,8	Più che buono
0,7	Buono
0,6	Discreto
0,5	Adeguito
0,4	Parzialmente adeguato
0,3	Inadeguato
0,2	Gravemente inadeguato
0,1	Quasi completamente assente
0	Assente

b) in secondo luogo si effettuerà la **media dei coefficienti** attribuiti dai commissari con riferimento al medesimo sub- criterio;

c) in terzo luogo si effettuerà una prima riparametrazione attribuendo un valore pari ad uno al coefficiente del criterio A che aveva ottenuto il valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi mediante la seguente formula:

$$[18.4a] \text{ Ai riparam.} = (\text{A medio concorrente i-esimo}) / (\text{A medio più elevato fra le offerte valutate})$$

Ai riparam. è quindi il valore, dopo la prima riparametrazione, che acquisirà il concorrente i-esimo con riferimento al criterio A. Il valore così ottenuto sarà riportato nella formula [18.2] sopra indicata ai fini del calcolo del punteggio totale da attribuire all'offerta tecnica al concorrente i-esimo.

Non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

Offerta tecnica – Criterio di valutazione di natura quantitativa (B)

Il punteggio sarà assegnato alternativamente in 0 o 2 come da indicazioni riportate nella tabella di cui sopra

Offerta tecnica – Criterio di valutazione di natura quantitativa (D)

Relativamente al criterio di valutazione D, il concorrente dovrà indicare il numero di sportelli che si impegna a dedicare al servizio di tesoreria sul territorio del comune di Ravenna a far data dal 1/1/2017. Il coefficiente da inserire nella formula di cui al precedente punto [18.2] sarà determinato come segue:

$$D_i = \frac{\text{n. di sportelli offerti dal concorrente i-esimo}}{\text{n. di sportelli offerti dall'offerta massima}}$$

Offerta elementi di natura economica

I singoli coefficienti C che saranno rispettivamente inseriti nella formula [18.1] al fine di determinare il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta saranno determinati come da specifiche formule riportate nella tabella di cui sopra.

Si precisa che in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate con riferimento a tutti i criteri valutazione si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti.

Il concessionario sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di concessione a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

19. Operazioni di gara

19.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la **Residenza Comunale, Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna – il giorno 6/10/2016, alle ore 9:00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

19.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet della stazione appaltante fino al giorno antecedente la data fissata. L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la stazione appaltante ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione.

19.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:

i. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;

ii. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, co.9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai sei giorni e comunque non inferiore a quattro giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

vi. Ai sensi dell'art.85, co.5, del Codice, la Commissione può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

19.4. La Commissione, in seduta pubblica procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare di gara.

19.5. In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo precedente.

19.6. Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i coefficienti/punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura delle commissioni, tassi e sponsorizzazioni offerti, nonché delle offerte tecniche quantitative formulate con riferimento ai criteri B e D di cui al paragrafo precedente.

19.7. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad informarne il RUP e ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

19.8. Nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, la Commissione procede alla valutazione delle offerte economiche (criteri C) e delle offerte relative ai criteri B e D secondo i criteri e le modalità descritti nel presente documento (paragrafo 18) e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

19.9. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

19.10. La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della garanzia provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'A.N.A.C. ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

19.11. In considerazione della particolarità del contenuto della concessione (servizio di tesoreria gratuita) e dei parametri di valutazione individuati al precedente paragrafo 18, alla presente procedura non si applica la disposizione specifica dell'art 97 comma 3 del Codice ma, qualora la Commissione e/o il RUP ritengano sussistere elementi tali da far supporre un'anomalia dell'offerta nel suo complesso, in analogia a quanto previsto dall'art 97 comma 6 ultimo periodo, verrà chiusa la seduta pubblica affinché il **RUP** proceda, avvalendosi della Commissione di gara, alla verifica delle giustificazioni che saranno dallo stesso richieste al concorrente. Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

19.12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica (elemento di valutazione C). In caso di ulteriore parità, sarà preferita l'offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio nei criteri C1 e C6. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio pubblico.

19.13 All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva – che provvederà a trasmettere anche al RUP - al fine della formulazione, alla stazione appaltante, della proposta di aggiudicazione.

20. Verifica di anomalia delle offerte

20.1. Il RUP, qualora ricorra il caso, così come descritto al precedente punto 19.11, attiverà la procedura per la verifica dell'offerta anormalmente bassa richiedendo al concorrente una relazione esplicativa della rappresentazione dei costi diretti ed indiretti (*ivi compresi quelli per costi di sicurezza aziendale e costo della manodopera*) al fine di esaminare la rappresentazione complessiva del piano economico finanziario sottostante l'offerta presentata, ed allo scopo di dimostrarne un suo equilibrio per la durata del contratto. Il RUP, unitamente alla Commissione, esamina quindi gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse, comunicando, allo stesso, altresì la data fissata per la valutazione delle giustificazioni fornite.

Potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito. Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

21. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza della stazione appaltante giudiziaria del Foro di Ravenna, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

22. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

23. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto

23.1. L'Amministrazione, provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice. Per il concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione, le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie alla Stazione Appaltante per procedere con la verifica del possesso dei requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per l'aggiudicazione stessa. Ne consegue che la relativa mancata presentazione o regolarizzazione nei termini indicati nella specifica richiesta dei competenti uffici della stazione appaltante comporterà la decadenza dalla proposta di aggiudicazione e l'esclusione dalla gara. Tali mancanze determineranno le conseguenze di cui al precedente punto 19.10.

23.2. Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

23.3. In caso di ulteriore impossibilità, la concessione sarà aggiudicata al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

23.4. La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del valore stimato della concessione così come rideterminato in base all'offerta formulata dall'aggiudicatario. All'importo della garanzia non si applicheranno le riduzioni di cui all'art 93 comma 7 né lo svincolo progressivo di cui all'art 103 comma 5 del Codice. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;

- comunicazione ai sensi dell'art. 1 del d.p.c.m. n. 187/91 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio;

- comunicazione relativa all'indicazione dettagliata dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), ai fini dell'acquisizione, da parte della stazione appaltante, delle comunicazioni/informazioni antimafia.

Per il concorrente aggiudicatario le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie per la stipulazione del contratto sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per la stipulazione stessa, ne consegue che la relativa mancata presentazione o regolarizzazione nei termini indicati dal Servizio competente alla stipula del contratto, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione stessa. Tali mancanze determineranno le conseguenze di cui al successivo punto 23.5.

23.5. L'aggiudicatario della concessione dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare la concessione all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

23.6. Il contratto di concessione sarà stipulato mediante atto pubblico notarile informatico con spese (notarili, fiscali, ecc.) a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario.

23.7. Si ribadisce che sono a carico dell'aggiudicatario **tutte le spese contrattuali** (compresi tutti gli oneri fiscali) **nessuna esclusa.**

Inoltre, si precisa che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 216, comma 11, secondo periodo, del Codice ed il regime di cui all'art. 66, comma 7, del d.lgs. 163/2006 richiamato dal terzo periodo del citato comma 11 dell'art. 216 del Codice, sono a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

23.8. In caso di mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria ed alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione stessa. Anche in tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

Ravenna, li 13.09.2016.

Il Dirigente
dr Ruggero Stabellini
documento firmato digitalmente